



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4795 del 2026, proposto dalla signora Chiara Federico, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Filicetti, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio;
il Ministero della giustizia, la Commissione interministeriale Ripam e l'Associazione Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

dei signori Alessandro Liaci, Grazia Di Capua, Antonella Di Maccio, Alessandra Sorato e Daniele Fazio, non costituiti in giudizio;

per la riforma

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare,

della sentenza semplificata del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione IV Ter, n. 7958 del 4 maggio 2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, della Commissione interministeriale Ripam e dell'Associazione Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che:

-non è in discussione il diritto dell'odierna appellante alla riserva del 15% prevista dall'art. 1, comma 4, del bando di concorso in favore degli operatori volontari che abbiano concluso -senza demerito- il servizio civile universale (art. dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40) ovvero il servizio civile nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64) atteso che la stessa ha -incontrovertibilmente-

svolto servizio civile presso la “Misericordia di Serino” nel periodo compreso tra il 25 agosto 2015 e il 25 agosto 2016;

-che l'errore commesso nella compilazione del modulo telematico sia palesemente scusabile e riconoscibile da parte dell'Amministrazione;

Ritenuto di concedere la richiesta misura cautelare sussistendo altresì il *periculum in mora*, incidendo la posizione in graduatoria dell'appellante stessa sulle chances di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

Ritenuto, quindi, di fissare la discussione del merito del gravame all'udienza del 17 dicembre 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 11, c.p.a.;

Ritenuto, altresì, di disporre -medio tempore- l'integrazione del contraddittorio a cura della parte appellante autorizzando la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo in considerazione dell'elevato numero di soggetti inseriti nella graduatoria in questione, attraverso la pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso -nel testo integrale- sul sito web del Ministero della Giustizia che viene, quindi, onerato di collaborare nell'espletamento di tale adempimento, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte appellante e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio;

Ritenuto altresì che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione all'interno del PAT nei successivi 15 giorni, a cura della parte appellante stessa.

Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4795/2026) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione e fissa la discussione di merito -ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 11, c.p.a.- all'udienza del 17 dicembre 2026.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Ardizzone

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO